



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 03/2023
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2023. Immediata eseguibilità.

L'anno **duemilaventitre** addì **24** del mese di **febbraio** alle ore **19.00** in modalità mista presso la sala delle riunioni o in alternativa in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1 LINARDI	VALERIO
2 CAINELLI	ANGELA
3 CARBONARI	ROMANO
4 COSER	MARCO
5 COSER	RENATO
6 DE PAOLA	MANUELA
7 DORIGOTTI	CARLO
8 FRIZ	LORENZO
9 IANES	GIORGIO
10 NICOLODI	FABIOLA

ASSENTI

giust.	ingiust
X	

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Linardi Valerio**, nella sua qualità di Sindaco, invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato

Ad ore 19.18 entra il Consigliere Ianes Giorgio

Il Relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici.

La legge provinciale 30 dicembre 2014 nr. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.M.U.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale), e ha trovato applicazione dall'1/1/2015.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. nr. 14/2014 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune ha adottato un proprio Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. nr. 14/2014.

Con l'art. 18 della legge provinciale nr. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge provinciale nr. 14/2014, tra cui:

- l'esenzione per l'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le fattispecie assimilare e le relative pertinenze (aliquota dello 0,00%);
- l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- previsione di una deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all'attività agricola pari a euro 1.500,00 per il periodo d'imposta 2016;
- definizione del nuovo termine da cui considerare cessata la soggezione IM.I.S. per le aree edificabili;
- previsione del rimborso d'ufficio dell'IM.I.S. versata nel caso di vincolo di espropriazione previsto per 10 anni senza acquisizione da parte dell'Ente pubblico nonché nel caso di declassamento delle predette aree a "aree non edificabili".

Inoltre, in data 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge provinciale nr.18/2017 "*Legge di stabilità provinciale 2018*" che prevede, tra l'altro, all'art. 5, la modifica della L.P. 30 dicembre 2014 nr. 14 istitutiva dell'IM.I.S.: "*Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale nr. 14 del 2014 sono inserite le seguenti: "b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento; b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento; b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento."* 2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale nr. 14 del 2014 è inserito il seguente: "*6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, nr. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione...*".

Il Protocollo in materia di finanza locale per il 2022 aveva confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, per il biennio 2022-2023.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto il 28 novembre 2022 ha confermato l'impostazione già assunta in precedenza confermando l'impegno dei comuni, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "*Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse*

si riferiscono". Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

Con proprie deliberazioni nr. 5 di data 29.04.2019, il Consiglio comunale di Garniga Terme ha approvato il Regolamento IM.I.S. per l'anno 2019. Il regolamento è stato modificato con successive deliberazioni.

Con deliberazione nr. 5 di data 17.04.2018 sono state approvate le aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta IM.I.S.. Le aliquote ivi fissate sono:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 319,47	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	0,79%		
Fabbricati in categorie catastali D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro).	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o	0,55%		

inferiore a 50.000 euro).			
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

In considerazione della necessità di garantire entrate tributarie al Comune si ritiene opportuno, con la presente deliberazione aggiornare le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	1,03%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	1,03%		

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, nr. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 nr. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, nr. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Si ravvisa la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare immediato corso all'approvazione del bilancio previsionale finanziario per il 2023–2025.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dalla Responsabile del Servizio tributi e della Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 21.06.0217 nr. 14, allegati alla presente deliberazione;

considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera i) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e ss.mm.;

ritenuto quindi di approvare le modifiche del vigente Regolamento in materia, in premessa indicate;

vista la L.P. 15 novembre 1993, nr. 36 *"Norme in materia di finanza locale"* ed in particolare l'art. 9/bis in premessa richiamato, con riferimento ai termini per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

richiamata la Legge 29 dicembre 2022 nr. 197 che ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025, al 30 aprile 2023;

visto il paragrafo 9 del citato Protocollo di Finanza Locale per l'anno 2023, in forza del quale il suddetto termine trova automatica applicazione anche agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento;

visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 nr. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 nr. 42)"*;

visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 11.04.1995 nr. 11 e 05.12.2019 nr. 4;

visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 05 di data 25 marzo 2022;

visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 6 di data 25.03.2022;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e ss.mm. ai fini di consentire a tutti agli enti sottoscrittori di procedere con i propri atti entro il 2022;

ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2, stante l'esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti;

con voti favorevoli nr. 8 (otto), contrari nr. 1 (uno) e astenuti nr. 0 (zero) espressi per alzata di mano, su nr. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori,

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto nella premessa, le aliquote IM.I.S. per l'anno 2023 come di seguito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 319,47	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	1,03%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	0,79%		
Fabbricati in categorie catastali D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro).	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€. 1.500,00
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	1,03%		

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze in modalità telematica, ai termini di cui all'art. 13 del DL 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. per le motivazioni indicate in premessa;

4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. nr. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con voti favorevoli nr.8 (otto), contrari nr. 1 (uno) e astenuti nr. 0 (zero) espressi per alzata di mano, su nr. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

----- Proposta di deliberazione del Consiglio comunale -----

Oggetto: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2023. Immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 14 febbraio 2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott.sa Cristina Baldo
f.to

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 14 febbraio 2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.sa Gianna Eccher
f.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr.2 e ss.mm., **immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.albotelematico.tnr.it/bacheca/garniga-terme>, **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

Garniga Terme, 27 febbraio 2023